



Associazione
Le Piane di Redona

Associazione "Le Piane di Redona"
Interventi e servizi
di attenzione alla persona
attività culturali e ricreative

Sede: via Leone XIII, a 15
24124 Bergamo

Uffici - Segreteria - Centro Ascolto
via Leone XIII, n. 16 P.T. 24124 Bergamo
Telefono: 035/347324
Codice fiscale - Partita Iva: 01382610168

L'Associazione è stata costituita in data 30 giugno 1982 con atto del Notaio Dr. Francesco Cialona n. 26616 di Repertorio - n. 13959 di raccolta. Registrato a Bergamo il 13/7/1982 al n. 5034 serie n.1. Lo Statuto è stato parzialmente modificato dall'assemblea straordinaria del 12 marzo 1988 con atto del Notaio Dr. Francesco Schiantarelli di Bergamo, Repertorio n. 22674, registrato a Zogno il 22 marzo 1988 al n. 171 Serie A.

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

- Articolo 1** È costituita in Bergamo, con Sede in via Leone XIII n. 15 l'Associazione denominata "**Le Piane di Redona**".
L'Associazione è a tempo illimitato.

FINALITÀ

- Articolo 2** L'Associazione non ha scopo di lucro e non ha carattere politico nè sindacale, assume la forma giuridica prevista dall'art. 36 e successivi del Codice Civile, può ricevere in donazione o in eredità beni mobili e immobili nelle forme previste dalla Legge.
Collabora con gli Enti pubblici e privati come presenza concreta di partecipazione negli interventi e servizi di cui ai successivi punti a) e b) dell'art. 3.

- Articolo 3** Gli scopi dell'Associazione sono:
a) promuovere, coordinare, gestire interventi e servizi di attenzione alla persona, privilegiando le forme di volontariato con utilizzo anche di altri operatori quale manifestazione ed espressione della carità evangelica ecclesiale di Redona.

- b) favorire attività culturali e ricreative di cinema, teatro, spettacolo, conferenze, convegni, ecc..., come segno della stima che la comunità cristiana ha della cultura e dei mezzi di comunicazione sociale e come volontà di collaborare con tutti a creare un luogo di incontro e di dialogo, di cultura e di impegno.

ORGANI ASSOCIATI VI

Articolo 4

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Segretario
- i Revisori dei conti
- i Probiviri

SOCI

Articolo 5

I soci dell'Associazione possono essere:

- di diritto
- ordinari
- sostenitori
- benemeriti
- vitalizi

1) I soci di diritto sono nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale o, in mancanza, dal Parroco di Redona. Il loro numero non potrà essere inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Parroco della Parrocchia di Redona è socio di diritto e non è compreso fra i soci nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.

2) I soci ordinari sono persone o Enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, risul-

tano in regola con la quota associativa che annualmente sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

- 3) I soci sostenitori sono persone o Enti che, intendendo sostenere l'Associazione, e le sue iniziative, contribuiscono annualmente in misura superiore alla quota associativa di cui al precedente punto 2 ed in misura non inferiore a quella fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per questa categoria di soci.
- 4) I soci benemeriti sono persone o Enti che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, per le loro opere o il loro contributo, hanno meritato nei confronti dell'Associazione tale riconoscimento.
- 5) I soci vitalizi sono persone o Enti che, avendo sostenuto con beni e mezzi significativi l'Associazione e le sue iniziative, sono dichiarati tali dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per decadenza
- c) per espulsione

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per morosità nei versamenti della quota associativa per oltre un anno. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione per indegnità morale o per comportamento contrario agli scopi della Associazione.

Comportamento contrario sarà considerato anche quello che con qualsiasi mezzo scritto o

orale arrechi comunque all'Associazione un danno morale o materiale. I Soci dimissionari, decaduti o espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ASSEMBLEA

Articolo 7 L'Assemblea dei Soci è formata dai Soci di diritto, dai Soci ordinari e dai Soci sostenitori. Possono partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto i Soci benemeriti e quelli vitalizi. In caso di impedimento è ammessa la possibilità di rilasciare delega scritta ad altro membro votante dell'Assemblea. Ogni socio delegato non potrà avere più di tre deleghe.

Articolo 8 L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 marzo mediante comunicazione scritta indirizzata a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro sociale, oppure mediante affissione presso la Sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno 8 giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede sociale purché questo venga indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà indicare gli argomenti da deliberare.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza semplice dei voti dei presenti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà dei soci iscritti ed in regola con le quote associative, aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da fissarsi non prima del giorno successivo alla data della prima convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole, in proprio o per delega, della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero, purché in regola con le quote associa-

tive e aventi diritto di voto.

L'Assemblea generale ordinaria delibera:

- sul rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e sulla relazione del Consiglio di Amministrazione che lo accompagna;
- sul bilancio preventivo dell'esercizio in corso; sul numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- sui nominativi dei soci elettivi del Consiglio di Amministrazione;
- sui nominativi dei Revisori dei conti che fungono anche da probiviri;
- le modifiche allo statuto dell'Associazione nell'ambito delle Leggi in vigore e con la maggioranza dell'Assemblea in prima convocazione;
- sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione quali l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di mutui ultraannuali, ecc..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina il Segretario dei lavori assembleari. Ambedue firmeranno il verbale della Riunione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione regge ed amministra l'Associazione. È formato dai soci di diritto in ragione della metà più uno e da rimanenti consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il loro numero è variabile da tre a venti come deliberato dall'Assemblea e ad essi si aggiunge il Parroco della Parrocchia di Redona o persona da lui incaricata avente diritto di voto.

Il Consiglio al suo interno, nella prima riunione, elegge il Presidente, il quale potrà nominare uno o più Vice-Presidenti scegliendoli fra tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, ai quali

spetteranno i poteri stabiliti dal Consiglio stesso. Tutti gli incarichi sono onorari, non retribuiti. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un triennio e fino a quando l'Assemblea non ha provveduto a rinnovare gli incarichi. I Consiglieri sono rieleggibili, senza interruzione. Il Consiglio è regolarmente costituito quando alle sue riunioni, convocate dal Presidente, partecipa almeno la maggioranza dei Consiglieri. Nelle delibere, assunte a maggioranza semplice, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio dovrà riunirsi anche quando la richiesta di convocazione sia fatta dalla metà dei Consiglieri.

Coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Presidente, che provvederà a cooptare nuovi Consiglieri in loro sostituzione, la cui nomina dovrà essere ratificata dalla prima assemblea che sarà convocata.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione:

- predispone il rendiconto annuale degli esercizi sociali, il bilancio preventivo, la relazione al rendiconto;
- fissa la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci, da convocarsi almeno una volta all'anno come indicato all'art. 8;
- esegue le delibere dell'Assemblea e cura gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone l'eventuale regolamento interno per l'ordinamento dell'attività sociale e le relative modifiche da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione se necessario;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce

l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea o del Presidente;
- delibera l'iscrizione dei soci, ratifica le loro dimissioni, delibera la loro decadenza o l'espulsione, nomina i soci benemeriti e quelli vitalizi.

PRESIDENTE

Articolo 11 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e ad esso spetta la firma sociale. Il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente assume e licenzia il personale dipendente, ne fissa i rapporti e le retribuzioni. Spetta al Presidente la ratifica di convenzioni con altri Enti dopo che sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione.

SEGRETARIO

Articolo 12 Il Segretario è nominato dal Presidente; non viene retribuito. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. È compatibile la carica di segretario con quella di Consigliere, nel qual caso ha diritto di voto. Il Segretario redige i verbali del Consiglio e ne cura la conservazione, cura la tenuta dei libri associativi,

REVISORE DEI CONTI

Articolo 13 I Revisori dei Conti, in numero di tre, eletti dall'Assemblea dei Soci come dall'art. 8, possono essere anche non soci. Tale carica è onoraria, non retribuita. I Revisori eletti eleggono alloro interno un Presidente nella loro prima riunione. Questi durano in carica tre anni e sono

rieleggibili senza interruzione.

I Revisori hanno diritto di partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori hanno il controllo della gestione contabile dell'Associazione, hanno pertanto diritto di ispezione e di verifica anche individuale.

Il Collegio dei Revisori presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati in occasione del rendiconto dell'esercizio.

Per gravi motivi il Presidente del Collegio dei Revisori può chiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7.

In caso di vacanza di un componente, il Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente, coopta un nuovo Revisore, la cui nomina sarà ratificata dalla successiva assemblea dei Soci.

PROBIVIRI

Articolo 14

Contro le delibere del Consiglio di Amministrazione o per divergenze che avessero ad insorgere fra i Consiglieri o fra i soci sulla applicazione del presente Statuto, è ammesso il ricorso scritto ai Revisori dei Conti che fungono anche da probiviri.

Il ricorso sospende l'applicazione di eventuali delibere e deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quando l'interessato ne è venuto a conoscenza o poteva venirne a conoscenza. I probiviri deliberano a maggioranza semplice, informalmente e non oltre trenta giorni dalla presentazione del ricorso. La loro decisione deve essere portata a conoscenza del ricorrente entro otto giorni dalla loro deliberazione.

SCIoglimento

Articolo 15

L'Associazione potrà sciogliersi con il voto favorevole della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

La proposta di scioglimento dovrà essere comunicata ai soci aventi diritto di voto almeno tre mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea che è chiamata a deliberare in proposito.

Se è deliberato lo scioglimento, il o i liquidatori nominati dall'Assemblea, provvederanno alla liquidazione del patrimonio associativo. L'attivo residuo sarà devoluto alla Parrocchia di Redona.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile riguardanti le Associazioni non riconosciute.

REGOLAMENTO

Articolo 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente nomina uno o più Vice Presidenti ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Associativo, Ad ogni Vice Presidente è affidata la responsabilità di gestire una o più attività o servizi dell'Associazione così come indicato dall'art. 3 dello Statuto. Con l'affidamento della responsabilità della gestione, ad ogni Vice Presidente possono essere conferiti e delegati dal Consiglio di Amministrazione i necessari poteri. Del loro operato i Vice Presidenti rispondono e riferiscono al Presidente, che rappresenta ed esprime Punità dell'Associazione.

Il Presidente risponde al Consiglio di Amministrazione del proprio operato e di quello dei Vice Presidenti. Dell'attività svolta e delle delibere assunte i Vice Presidenti curano la redazione di apposito verbale. I Vice Presidenti rimangono in carica fino a quando rimane in carica il Presidente che li ha nominati.

Articolo 2

IL TESORIERE

Il Presidente nomina il Tesoriere dell'Associazione. Il Tesoriere rimane in carica fino a quando rimane in carica il Presidente che lo ha nominato. Il Tesoriere gestisce la tesoreria dell'Associazione e ne tiene apposito rendiconto.

Articolo 3

SALA DELLA COMUNITÀ

Le attività culturali, ricreative, di cinema, teatro, spettacolo, conferenze, convegni, ecc... di cui all'art. 3 punto b) dello Statuto, sono svolte nell'ambito delle strutture che costituiscono la Sala della Comunità (S. d. C.).

L'attività della S. d. C. è coordinata da un Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento. Il Vice Presidente designato cura la gestione del complesso immobiliare di via Leone XIII n. 22 composta da:

- a) Cinema-Teatro
- b) Le sale annesse e relative pertinenze.

Per gestione si intende, oltre che il coordinamento delle attività che si svolgono nei locali sopraindicati, anche la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria dell'immobile potrà essere assunta solo con delibera consiliare.

Della gestione potrà essere tenuta apposita contabilità separata. A cura del Vice Presidente della S. d. C. sarà la predisposizione delle norme d'uso del Cinema-Teatro e delle varie sale. Le norme d'uso e le loro variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Articolo 4

CENTRO ASCOLTO

Nell'ambito dei servizi di attenzione alla persona, di cui all'art. 3 punto b) dello Statuto, è costituito il Centro Ascolto con funzioni di segreteria dell'Associazione.

Il servizio di informazioni di raccolta di richieste individuali, di disbrigo di pratiche amministrative, di servizio infermieristico e delle iniziative svolte dell'Associazione, realizzato in conformità all'art. 3 lettera a) dello Statuto, viene denominato Centro Ascolto (C. A.). L'attività del C. A. è coordinata da un

Vice Presidente nominato ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento. Per lo svolgimento della sua attività il C. A. utilizza i locali al piano terra degli uffici dell'Associazione in via Leone XIII n. 16. Al C. A. è demandata l'attribuzione di costituire il punto di riferimento operativo delle attività di gestione della Sala della Comunità e della Casa Anziani. Della Gestione della segreteria C. A. potrà essere tenuta apposita contabilità separata

Articolo 5 **CASA ANZIANI**

Nell'ambito dei servizi di attenzione alla persona di cui all'art. 3 punto a) dello Statuto è considerata attività qualificante la gestione della Casa Anziani di proprietà della Parrocchia San Lorenzo Martire quartiere di Redona. L'attività di gestione della Casa Anziani è coordinata da un Vice Presidente nominato ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento. La gestione della Casa Anziani sarà svolta in conformità alle intese che saranno concordate con la proprietà. In particolare, per la finzione di assegnazione degli alloggi, il Vice Presidente delegato si avvarrà di una commissione di cinque membri, nominata dal Consiglio di Amministrazione. La commissione valuterà le domande di assegnazione secondo i criteri del regolamento di assegnazione alloggi approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 **RISULTATO DELL'ESERCIZIO**

Il risultato dell'esercizio, così come risulta dal progetto di bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci, non sarà distribuito ai Soci se risulta positivo.

Nel caso di risultato positivo, esso dovrà essere accantonato ad una riserva, che aumenterà il patrimonio associativo.

Nel caso di risultato negativo, esso dovrà essere accantonato ad una apposita riserva e sarà coperto dai risultati positivi degli esercizi successivi o da una corrispondente diminuzione della riserva formata con gli utili pregressi oppure comporterà una diminuzione del patrimonio associativo-

Il presente regolamento si compone di cinque articoli ed è stato approvato dall'Assemblea del 12 marzo 1988.

Con l'Assemblea del 31 marzo 1992 sono state apportate variazioni a quattro articoli del regolamento.

Con l'Assemblea dell' 1 aprile 2009 è stato inserito l'articolo 6 del regolamento.

